

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



**NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 07 DEL 20 FEBBRAIO 2023**

**lavoro facile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>3</b>
<i>Distacco transazionale: il modello A1 vale come documentazione equivalente</i> .....	3
<i>Milleproroghe: differito a fine giugno il diritto allo smart working</i> .....	3
<i>Regolarizzazioni tributarie 2023: istituiti i codici tributo da indicare in F24</i> .....	4
<b>APPROFONDIMENTI</b> .....	<b>5</b>
<i>NASPI anche a chi si dimette durante la liquidazione giudiziale</i> .....	5

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### **Distacco transazionale: il modello A1 vale come documentazione equivalente**

L'INL, con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti sugli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, con particolare riferimento al concetto di documentazione equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 10, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 136/2016, in materia di distacco transazionale, ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che "durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (...) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile".

La previsione della possibilità di conservare "documentazione equivalente" si è resa necessaria per i distacchi in Paesi i cui ordinamenti nazionali non abbiano previsto una "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro".

A al proposito, la circolare precisa che l'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, ai fini in esame, possono conservare copia della richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento.

### **Milleproroghe: differito a fine giugno il diritto allo smart working**

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 15 febbraio 2023, ha approvato, con modificazioni, il D.D.L. n° 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Il provvedimento passa all'esame della Camera dei Deputati.

Tra le novità di maggior interesse per il mondo del lavoro si segnalano le seguenti:

- Viene differito dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili affetti da una delle patologie di cui al DM 4/02/2022 (Art.9, c.4-ter, 4-quater);
- Viene differito dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori genitori di figli under 14 anni e per i lavoratori considerati fragili dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria (Art.9, c.5-ter).
- Viene prorogato dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione dell'art.31, c.1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore é a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore (art.9, c. 4-bis). Ne deriva che l'applicazione del limite di durata di ventiquattro mesi (ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi), secondo i medesimi criteri previsti per la disciplina del contratto di lavoro dipendente a termine alla predetta fattispecie trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025.

## **Regolarizzazioni tributarie 2023: istituiti i codici tributo da indicare in F24**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 del 14/02/2023, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel mod. F24 per effettuare il versamento delle somme dovute all'erario da parte di coloro che intendono fruire delle varie tipologie di regolarizzazioni tributarie previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Più precisamente l'art.1 della L. 197/2022 ha introdotto, tra l'altro, una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

Per il dettaglio dei codici tributo si rimanda alla risoluzione 6/2023.

## APPROFONDIMENTI

### **NASPI anche a chi si dimette durante la liquidazione giudiziale**

L'INPS, con la circolare 10 febbraio 2023 n.21, ha precisato che danno diritto all'indennità NASPI, perché considerate dimissioni per giusta causa, anche quelle rassegnate dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 189 del D.lgs. 14/2022 (c.d. Codice della Crisi d'impresa e di insolvenza).

Più precisamente, da un lato i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale rimangono sospesi fino alla data di comunicazione, da parte del curatore, di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall'altro, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, costituendo perdita involontaria dell'occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl.

Le dimissioni per giusta causa hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Ne deriva che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpl decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Invece il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpl decorre, nell'ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore mentre, nell'ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto, ossia decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l'eventuale proroga del predetto termine.

L'indennità NASPI decorre dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno.

L'INPS fa presente, invece, che per le cessazioni avvenute tra il 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs. 14/2022) e il 10 febbraio 2023 (data di emanazione della circolare INPS 21/2023) il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpl decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

La circolare fa presente che l'assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpl, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento; sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l'azienda è in liquidazione giudiziale.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)



**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)